

L'autonomia differenziata: le riforme incompiute e le nuove riforme¹

Patrizia Lattarulo*

Premessa

Lo schema di disegno di legge DDL "Disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario" datato 1 Febbraio 2023 è un documento snello, composto di pochi articoli, e preciso nell'indicare, non solo gli indirizzi, ma anche le scelte dell'attuale governo in merito a questo ambito di riforma. I 10 articoli, già dal titolo definiscono le scelte politiche sugli aspetti dirimenti della proposta: i LEP, quale garanzia di offerta dei servizi sui territori; le clausole di invarianza finanziaria per le regioni non parte di intese e per il bilancio pubblico; il finanziamento attraverso compartecipazioni; il monitoraggio periodico.

La formulazione della proposta di DDL viene, inoltre, accompagnata dall'istituzione di commissioni distinte per materie, articolate per sottogruppi, il cui compito era lo studio e la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Per alcune materie la commissione referente ha stabilito la non sussistenza di un profilo di devoluzione (es. il commercio estero); per altre si rimanda alla normativa preesistente (come nell'ambito sanitario); solo in alcuni casi vengono presentate nuove ipotesi di Lep (come nel governo del territorio). Nel frattempo è stato richiesto di intervenire in audizione alle più importanti istituzioni (UPB, Banca d'Italia, Corte dei Conti, Svimez ...). Tutto questo ha portato all'aprirsi di un ampio dibattito sul tema del regionalismo, con un livello di approfondimento e di analisi di grande interesse, e con un contributo alla riflessione molto più ricco e consapevole rispetto alla lettura spesso ideologica del passato.

Le stesse regioni hanno, per altro, assunto posizioni più mature rispetto a quelle iniziali, dalle quali traspare, al di là dello schieramento politico, una maggiore cognizione dell'effettivo portato della riforma. Rispetto all'adesione spesso improvvisata del primo periodo, ora i distinguo sono maggiori e senza dubbio più informati. A quali spazi di autonomia può infatti ambire una regione con elevati bisogni ed un tessuto economico povero, che beneficia quindi di trasferimenti da altre aree del paese? A questa servirà piuttosto grande coesione e un paese fortemente solidale. Ecco perché le regioni del sud sono schierate su un secco no o una adesione subordinata a forti condizioni (definizione dei Lep e dei fondi di riequilibrio), mentre le regioni del centro nord non rifiutano un rafforzamento delle competenze che potrebbero essere loro assegnate, seppure non aderendo alla proposta del DDL.

Si è quindi aperto un periodo di dibattito, senz'altro positivo, che ha aiutato il confronto su molti aspetti del regionalismo asimmetrico, entrando spesso su temi del regionalismo più latamente inteso. Una riflessione di cui si percepiva il bisogno, usciti dall'emergenza della crisi sanitaria e dalla prova per i sistemi di sanità regionale che questa ha rappresentato.

Tornando al testo del DDL, nonostante la sua concretezza, e l'apparente chiarezza delle scelte, non pochi sono i punti di incertezza e ambiguità che emergono ad una lettura più attenta. Il tema è infatti inaspettatamente complesso e la chiarezza può essere, talvolta, frutto di una eccessiva semplificazione terminologica che rischia di trarre in inganno e di banalizzare.

1. La garanzia di livelli essenziali delle prestazioni (Artt. 1 e 3)

Uno degli aspetti più importanti, e che aveva destato maggiori conflitti nel tempo, viene affrontato fin nel primo articolo. Questo chiarisce da subito che a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, verranno garantiti gli stessi livelli essenziali delle prestazioni. In altri termini al nord come al sud, nelle regioni con maggiore autonomia o nelle altre, verrà consentito di godere di un livello di servizi essenziali analogo, naturalmente finanziato a costi standard. Anche all'interno di interventi mirati a differenziare tra regioni, obiettivo della politica nazionale è comunque di mantenere una uniformità di trattamento dei cittadini, garantendo la copertura dei fabbisogni standard in tutto il paese, dati dai livelli essenziali delle prestazioni remunerati a costo standard quali "costi di riferimento". Questo è un principio ampiamente condivisibile, evocato da più parti a garanzia di un processo di riforma equo (Arachi et al., 2019). L'istituzione delle commissioni Lep rappresenta una conferma delle buone intenzioni del governo e di voler rapidamente dare concretezza al progetto.

Seppure l'enunciato sia condivisibile, l'esperienza del trascorso ventennio non è altrettanto tranquillizzante. Cosa succede, infatti, quando le risorse disponibili non sono tali da coprire i fabbisogni così definiti? In questo caso, determinato da vincoli esterni, ci si troverebbe nell'alternativa di non garantire i servizi a tutto il territorio o di non coprire i costi relativi alla loro offerta. Questo scenario non è improbabile, se si pensa che è proprio il caso, ad esempio, della sanità. Nel nostro sistema, l'ammontare spettante alla copertura del fabbisogno sanitario viene, infatti, definito in sede di legge di bilancio; l'assegnazione delle risorse alle sanità regionali avviene su base capitolaria per fasce di età; nei rapporti finanziari stato-regioni ha prevalso l'obiettivo di controllo dei conti attraverso i piani di rientro; la definizione dei Lep ha portato ad un ricco e importante sistema informativo, che è la base del monitoraggio dell'offerta che i diversi sistemi sanitari sanno garantire, più importante ai fini di penalizzare le regioni in difficoltà che a fini di riequilibrio. In definitiva, le persistenti disparità nell'offerta dei servizi sul territorio del paese sono emerse con evidenza nel corso dell'emergenza sanitaria, che ha mostrato un paese con capacità di offerta e modelli di tutela dei bisogni dei cittadini fortemente differenziati tra aree geografiche.

Ma questo non è l'unico caso in cui i Lep non hanno corrisposto alla fiducia che in essi veniva riposta. Un caso analogo, in ambito istruzione, è quello del diritto allo studio universitario, materia esclusiva delle regioni. Anche in questo caso le risorse stimate dal ministero per rispondere alle necessità dei territori sono superiori a quelle effettivamente corrisposte, cosicché le regioni sono chiamate ad intervenire in modo significativo e lo fanno differenziatamente, sulla base delle priorità politiche dei loro governi locali e sulla base delle diverse possibilità dei territori di far fronte ai bisogni accedendo a risorse locali (Cerniglia et al. 2022 e Garbini, 2023; Conti et al., 2013).

¹ Con la collaborazione di Marika Macchi (Università degli studi di Firenze). Si ringraziano per gli utili suggerimenti Paolo Di Caro (Università degli studi di Roma "La Sapienza"), Lisa Grazzini e Alessandro Petretto (Università degli studi di Firenze).



È evidente che garantire i Lep solo per alcune regioni costituirebbe una condizione di vantaggio e sarebbe quindi iniquo, per cui correttamente il DDL pone i Lep come garanzia di servizi essenziali in modo trasversale per tutto il sistema regionale.

La mancata disponibilità di risorse necessarie alla copertura dei fabbisogni del paese è, per altro, dovuta a vincoli di bilancio macroeconomici e pone una duplice questione: della ricerca di un non semplice *second best* che si allontani il meno possibile dall'obiettivo desiderato e del *trade off* tra uso alternativo delle risorse per l'offerta di servizi diversi ai cittadini.

Se, quindi, non si dovesse essere in grado di garantire i Lep, quali criteri alternativi si potrebbero applicare? Sempre nel caso della sanità, come precedentemente indicato, il metodo che ha prevalso è stato quello dei costi medi per fascia di età, che però non ha garantito un'equa (seppur non ottimale) distribuzione di servizi sul territorio. È possibile chiedersi cosa succederebbe se applicassimo questo metodo, ad esempio, in ambito di istruzione. A questo proposito è bene ricordare che oggi il ministero assegna le risorse sul territorio sulla base di criteri che molti giudicano neutrali e rispondenti alle diverse componenti di costo: anzianità del personale docente, personale non docente, densità demografica e conseguente dimensione delle classi... Rispetto a questi parametri, il costo medio procapite rappresenta un notevole spostamento di risorse da una regione all'altra e in particolare tra regioni del sud (che oggi hanno in questo ambito costi più elevati) e regioni del nord (il costo procapite oggi – ovvero costo storico – è di 824 euro procapite in Calabria e 528 in Lombardia). Su 30 miliardi di spesa regionalizzata delle regioni a statuto ordinario nel campo dell'istruzione primaria e secondaria, nel 2021 (fonte RGS), è di 3,6 miliardi l'importo che dovrebbe essere mobilitato, pari al 12% della spesa per questi servizi (Grazzini et al., 2020). Alcune regioni trarrebbero un vantaggio fino al 17%, mentre altre dovrebbero rinunciare fino al 25% dei fondi fino ad oggi disponibili. Se in alternativa si utilizzasse, invece, il parametro di riferimento della popolazione in età scolare, si tratterebbe di 3,2 miliardi che andrebbero riallocati, pari all'11% delle risorse. Infine se si prendesse a riferimento il passaggio da spesa storica

a spesa per studente, i miliardi da riallocare sono 2,5 pari all'8% dell'intero ammontare. In tutti i casi nessuna di queste ipotesi garantisce che si tenga adeguatamente conto dei bisogni dei territori né delle caratteristiche e peculiarità dell'offerta (Tab. 1).


Nelle diverse ipotesi, alcune regioni potrebbero beneficiare del 17% di risorse in più (Lombardia), altre potrebbero dover rinunciare a percentuali fino al 25% della spesa storica (Calabria) (Fig. 2).

Tabella 1
SCENARI DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SECONDA DEI CRITERI

	Risorse da riallocare Miliardi €	Valori %
Dalla spesa storica alla spesa media	3,6	11,89%
Dalla spesa storica alla pop in età scolare	3,2	10,54%
Dalla spesa storica al costo per studente	2,5	8,24%


Fonte: Nostre elaborazioni su dati RGS Spesa regionalizzata dello Stato

Grafico 3
DALLA SPESA STORICA ALLA SPESA MEDIA, DALLA SPESA STORICA ALLA SPESA PER CLASSE DI ETÀ, DALLA SPESA STORICA AGLI ISCRITTI



Fonte: Nostre elaborazioni su dati RGS Spesa regionalizzata dello Stato

Figura 2
DALLA SPESA STORICA ALLA SPESA MEDIA (SX), DALLA SPESA STORICA ALLA SPESA PER CLASSE DI ETÀ (CENTRO), DALLA SPESA STORICA AGLI ISCRITTI (DX)
Variazioni %



Fonte: Nostre elaborazioni su dati RGS Spesa regionalizzata dello Stato

Possibili scenari del passaggio dalle risorse attuali ad altre ipotesi di allocazione.

Tabella 4
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Variazioni %

REGIONI	Dalla spesa storica alla spesa per abitante	Dalla spesa storica alla spesa per classe di età 6-19 anni	Dalla spesa storica alla spesa per studente
Abruzzo	-11,2%	-15,8%	-15,6%
Basilicata	-23,1%	-27,8%	-23,8%
Calabria	-25,0%	-23,6%	-21,6%
Campania	-18,5%	-8,6%	-4,4%
Emilia Romagna	11,5%	8,6%	9,2%
Lazio	2,4%	2,8%	1,7%
Liguria	13,6%	-1,1%	-0,6%
Lombardia	16,9%	18,8%	13,4%
Marche	-7,8%	-11,1%	-7,6%
Molise	-20,0%	-29,0%	-27,8%
Piemonte	3,1%	-2,9%	-3,6%
Puglia	-11,0%	-9,3%	-7,1%
Toscana	2,8%	-2,7%	-1,0%
Umbria	-9,5%	-13,5%	-12,2%
Veneto	12,8%	12,7%	10,7%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati RGS Spesa regionalizzata dello Stato

2. Le clausole finanziarie... “non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica”... “invarianza finanziaria per le singole regioni che non siano parte dell’intesa” ... (Art. 8)

Sul tema della garanzia di adeguata risposta ai bisogni essenziali della popolazione nelle diverse aree del paese, interviene anche l’Art. 8 del DDL, che richiama le clausole finanziarie di invarianza di bilancio pubblico e di invarianza delle risorse assegnate alle singole regioni non aderenti ai patti. E’ evidente che il rispetto di questa duplice condizione annulla i margini di possibile incremento di risorse anche per le stesse regioni che richiedono maggiore autonomia, di fatto rendendo possibile esclusivamente l’applicazione del criterio della spesa storica. Per rispettare le condizioni poste, infatti, l’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un semplice trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni, così da intervenire solo sul soggetto a cui è in capo la responsabilità dell’offerta di servizi e le corrispondenti risorse. Ecco, dunque, che se le amministrazioni decentrate si rivelano effettivamente capaci di garantire migliori servizi con gli stessi importi, rispetto allo Stato, come presunto, queste saranno anche in grado di rispondere meglio alle richieste dei propri cittadini. Nello stesso tempo, poter contare su una elevata base imponibile della popolazione e/o una disponibilità a pagare da parte dell’utenza dei servizi offerti sarà certamente un fattore di flessibilità rispetto a possibili incrementi dell’offerta sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Solo a queste due condizioni, in definitiva, sembrerebbe ragionevole richiedere una autonomia di governo dall’amministrazione centrale.

In altri termini, riportando il tema all’interno della L. 42/2009, laddove i costi di offerta siano inferiori ai costi standard si manifesterebbe un possibile surplus da parte dell’amministrazione relativamente più efficiente, sempre che sia un surplus limitato nel tempo. Al contrario, una riduzione dei fabbisogni standard o un aumento delle capacità fiscali dei territori di natura più strutturale andrebbe invece riallocata a favore dell’intero sistema delle regioni (UPB, audizione 2022). È proprio su questo sistema di aggiustamento che dovrebbe intervenire il monitoraggio annuale, specificatamente previsto dall’Art. 6.


Se non ché su questo punto si inserisce il tema del finanziamento, infatti la capacità di gettito è diversa sui territori deter-

minando una fonte di diseguaglianza nella capacità di offerta di servizi.

3. Il modello di finanziamento, le compartecipazioni (Art 5)

Con la stessa sintetica chiarezza già rilevata, il DDL indica nelle compartecipazioni lo strumento per finanziare l’autonomia delle regioni. Si tratterebbe, dunque, di trasferire alle regioni una quota dei gettiti provenienti dai propri territori, che invece di andare in capo allo Stato rimarrebbe alle amministrazioni decentrate. A questo proposito anche altri commentatori hanno ricordato la diversa base imponibile dei territori e la capacità di gettito, che comporta una altrettanto differenziata capienza della base imponibile tra aree del paese (UPB, 2023; Svimez, 2023; Bordignon et al., 2023). È questo il caso ad esempio, dell’Irpef, il cui gettito è concentrato in alcuni territori: in Lombardia un quarto del gettito maturato localmente basterebbe a soddisfare le necessità per finanziare la spesa dello stato regionalizzata nella materia più complessa ed ambita quale l’istruzione garantendo l’attuale offerta in questa regione, contro il 40% in Campania. Pur sulla base di un calcolo così sommario, appare evidente che, se si trattasse di trasferire materie così importanti, finanziandole con le risorse provenienti dai propri territori, ci si dovrebbe confrontare con le loro diverse capacità fiscali, così che le aliquote e i margini di manovra disponibili sarebbero fortemente difformi nel paese. Ne potrebbero derivare inevitabili ripercussioni sulla tipologia di servizi e relativa qualità che i diversi territori sarebbero in grado di offrire, rendendo così critica la garanzia di eguali opportunità in un settore fondamentale per lo sviluppo sostenibile del paese, come quello dell’investimento in capitale umano.

Figura 5
RAPPORTO TRA LA SPESA TOTALE PER L’ISTRUZIONE (PRIMARIA, SECONDARIA E UNIVERSITARIA) E IL GETTITO IRPEF
Valori % 2021



Fonte: Nostre elaborazioni su dati RGS Spesa regionalizzata dello Stato e MEF

È necessario, inoltre, ricordare che quello dei prelievi è un ambito di riforma su cui è recentemente intervenuto il governo in carica, indirizzando il sistema verso una strada che sembrerebbe confliggere con il rafforzamento delle autonomie regionali. Il recente DDL fiscale, infatti, promuove l’abolizione dell’Irap, la principale fonte di autonomia regionale, a favore dell’Ires, una fiscalità questa molto più concentrata in alcune regioni del nord. Al di là delle molte altre considerazioni riguardo all’appropriatezza dell’Irap per il finanziamento delle regioni (Ferretti et al.,

2023; Petretto e Zanardi, 2023), l'effetto delle due riforme porterebbe, quindi, a dover incrementare i trasferimenti orizzontali, tra aree del paese, aumentando le già latenti tensioni tra territori alla base delle stesse richieste di autonomia. Inoltre, dal punto di vista dei margini di manovra delle aliquote, che rappresenterebbero il vero fattore di autonomia di governo locale e di responsabilizzazione, è vero che questi sono estremamente ridotti e comunque poco applicati già oggi. Rispetto al processo di maggiore autonomia regionale, i margini di manovrabilità delle aliquote sono, infatti, per lo più utilizzati dalle regioni in piano di rientro, costrette in questo dalle norme sul ripiano dei disavanzi sanitari. In questo senso, non sembra tanto coerente parlare di autonomia, quanto di responsabilità fiscale.

Figura 6
PERDITA (-) O GUADAGNO (+) DI GETTITO NEL PASSAGGIO DA IRAP STANDARD (SENZA PA) A MAGGIORE IRES





Grafico 7
EXTRAGETTITO IRAP. ELABORAZIONI SU DATI MEF. DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2019 (ANNO DI IMPOSTA 2020). ORDINAMENTO
 Valori %



Fonte: Stime Irpet su dati Mef

4. Misure perequative (Art. 9)

Al fine di compensare le diverse basi imponibili del territorio e le conseguenze di queste sulla capacità di offerta di servizi da parte delle amministrazioni, sia il processo di decentramento comunale, che il precedente disegno di riforma hanno previsto una azione perequativa sulle basi imponibili. In ambito sanitario, l'attuale normativa fa riferimento all'Iva da ripartirsi tra regioni con finalità di parziale compensazione della differenza tra gettito locale e spesa storica sanitaria. In ambito comunale, la riforma del sistema dei trasferimenti perequativi tra comuni sta accompagnando il progressivo passaggio da un modello di finanza derivata basato sulla spesa storica, ad uno di finanza comunale basato su fabbisogni standard e capacità fiscali (Brugnano et al., 2020; Greco et al., 2021).

L'attuale Disegno di Legge, pur presentando un articolo specifico, sembra esprimersi in modo che potremmo definire evasivo, proprio in merito a uno degli aspetti basilari del processo di riforma. I tre commi che sviluppano gli strumenti "per la promozione dello sviluppo economico, coesione solidarietà sociale" fanno riferimento alla unificazione delle risorse per la spesa in conto capitale e corrente, alla semplificazione amministrativa e alla promozione di interventi speciali in conto capitale. Nessuno di questi punti sembra rappresentare una strategia di perequazione e, per lo più, neanche averci a che fare.

L'assenza di proposte in merito a questo aspetto è, per altro, coerente con le iniziali motivazioni alla base delle richieste di autonomia, la cui origine risiede nella "insoddisfazione per la redistribuzione interregionale realizzata dal governo centrale ritenuta iniqua" e dalla tentazione di rimettere in discussione il principio costituzionale di solidarietà (Zanardi, 2017). Su questo punto si è creata, soprattutto nella prima fase del dibattito, non poca confusione e si innesta l'ambiguità tra rivendicazioni di principio e definizione di regole condivise per un efficace governo della cosa pubblica. A lungo si sono confusi due piani di argomentazioni: da un lato ci sono infatti i trasferimenti monetari e *in kind* a favore dei più deboli, spesso concentrati in alcune aree del paese (che danno luogo ai cd residui fiscali; Di Caro Fratesi, 2019; Gandullia, Leporatti, 2019; Scalera et al., 2017); dall'altro la vera questione posta dalla richiesta di autonomia riguarda piuttosto l'eventuale offerta di servizi da parte dello Stato squilibrata verso alcuni territori o con costi ingiustificatamente superiori. Nel primo caso si tratta di un principio costituzionale di solidarietà, da salvaguardare, nel secondo si parla invece di decentramento ed efficienza del modello di offerta di servizi pubblici ai cittadini.

La questione finale è dunque ancora se e fino a che punto l'autonomia differenziata sia utile a migliorare l'offerta di servizi ai cittadini sia in termini di efficienza che di qualità, non solo e non tanto nelle regioni interessate, ma nel paese nel suo insieme, dove però nella valutazione dei fattori di costo e di beneficio del decentramento e della differenziazione sarebbe necessario tener conto anche del costo pubblico e privato legato agli squilibri territoriali. Da qui derivano, infatti, potenziali esternalità negative sulla crescita e sul benessere del paese, e trovano amplificazione anche da un punto di vista politico/istituzionale le tensioni già esistenti tra le diverse aree geografiche.

In definitiva, al di là della chiarezza espositiva e della affermazione di principi condivisibili, questa proposta non sembra risolvere davvero molte delle incoerenze che rendono difficile percorrere fino in fondo la strada dell'autonomia differenziata. Ugualmente non ancora matura appare anche l'individuazione di un second best che salvaguardi l'offerta di servizi nei territori pur nel quadro della contrazione di risorse pubbliche e in un contesto di decrescenti spazi di manovra fiscale. Nondimeno, va riconosciuta l'importanza del corposo sostegno ad un aperto dibattito, su un tema su cui gli aspetti concreti sembrano spesso relegati in un secondo piano.

Riferimenti bibliografici

- Arachi, G., Greco, L. (2019). "Il dibattito sull'autonomia differenziata", in Arachi, G. e Baldini, M., a cura di, *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2019*, Il Mulino, pp. 163-178.
- Bordignon, M., Rizzo, L., Turati, G. (2023). "Ma come si finanziano i LEP?", *lavoce.info*, 10.02.2023
- Brugnano, C., Ferraina, G., Loi, F., Minzyuk, L., Nitti, M. (2020). *Fiscal federalism and equalization design under the growing public finance constraint: a case of Italian municipalities*.
- Cerniglia, F., Di Ielsi, G., Mastracci, M., Messina, G., Minzyuk, L., Zanardi, A. (2022). *Il diritto allo studio universitario: livelli standard, spesa e finanziamento*. Ministero dell'economia e delle finanze-Commissione tecnica per i fabbisogni standard. https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/PDF1-DSU_CTFS_22_10_2022.pdf.
- Conti, E., Duranti, S. e Piccini, L. (2013). *Diritto allo Studio Universitario: una quantificazione del Livello Essenziale delle Prestazioni*, IRPET, Firenze.
- Di Caro, P., Fratesi, U. (2019). "Investigating the Spatial Patterns of Regional Fiscal Residua in Italy". *Politica economica*, 35(3), 367-394.
- Ferretti, C., Lattarulo, P., Paziienza, M. G. (2023). "Dall'Irap all'Ires, come cambiano le risorse delle regioni", *Federalismo in Toscana*, n. 1-2/2023.
- Gandullia, L., Leporatti, L. (2020). "Subnational fiscal balance, interregional redistribution and risk-sharing in Italy". *Regional Studies*, 54(3), 318-328.
- Garbini, G. (2023). *Il Diritto allo Studio Universitario in Italia, il modello di offerta toscano e i Livelli Essenziali delle Prestazioni dopo il PNRR*. Rapporto di ricerca IRPET.
- Grazzini, L., Lattarulo, P., Macchi, M., Petretto, A. (2020). "Asymmetric Decentralization: Some Insights for the Italian Case," in *Politica economica, Journal of Economic Policy* 1/2020, pp. 63-99, DOI: 10.1429/95943
- Greco, L., Porcelli, F. (2021). "Politiche di emergenza e finanza degli enti territoriali: tra nuovi e vecchi squilibri", in Arachi G, M. Baldini e S. Toso, a cura di, *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2020*, Il Mulino, pp. 125-148.
- Lattarulo, P., (2023). "La gestione multilivello dell'emergenza sanitaria Covid-19", Presentazione del Rapporto sulla finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali 10/12/2021. <http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2021/11/rft-2021-lattarulo-irpet.pdf>.
- Petretto, A., Zanardi, A. (2023). "Federalismo fiscale negletto nella delega fiscale", *lavoce.info*, 12/9/2023.
- Poggi, A. (2011). "I Lep e la cittadinanza sociale: nesso essenziale per l'attuazione del Titolo V in materia di istruzione", in Campione, V., Bassanini, F. (a cura di), *Istruzione bene comune*, collana Libri di Astrid, Passigli ed. (FI).
- Sacchi, A., Scalera, D., Zazzaro, A. (2019). "Decentramento, qualità istituzionale e fornitura di servizi pubblici: Alcune evidenze empiriche". *Rivista economica del Mezzogiorno*, 33(1), 81-104.
- Scalera, D., Giannola, A., Petraglia, C. (2017). *Residui fiscali, bilancio pubblico e politiche regionali*, 33-57.
- Zanardi, A. (2017). *Le richieste di regionalismo differenziato: una nota sui profili di finanza pubblica*, Astrid-Cranec.

*IRPET